

Armi personali agli agenti: qualcosa non torna

Il 18 settembre scorso, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge Sicurezza, numero 1660. Un'ottima notizia perché in un provvedimento che contiene di tutto e di più sul tema, c'è anche l'articolo 20 con il quale si introduce la facoltà per gli appartenenti alle forze di polizia con la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria di portare fuori servizio non soltanto la pistola in dotazione, ma anche una pistola di proprietà senza dover richiedere (e nella maggior parte dei casi vedersi negare) un Porto d'armi per difesa personale. Che poi non è nulla di rivoluzionario, dal momento che la stessa opportunità è contenuta in una norma in vigore da oltre 80 anni (il regolamento di esecuzione al Tulp), ma limitata a magistrati e ufficiali di ps. La prima impressione è stata molto positiva, visto che *Armi e Tiro* ha sostenuto con forza e convinzione questa decisione assunta dal governo, fin dal momento in cui, se ne cominciò a riparlare nell'estate 2023 (proposte in tal senso erano già state presentate nel 2021 da Gianni Tonelli, allora parlamentare della Lega e in passato segretario generale del Sindacato autonomo di polizia) grazie al ddl 848 presentato dalla senatrice Domenica Spinelli.

Al momento di andare in stampa con questo numero di *Armi e Tiro*, la situazione era questa: il disegno di legge 1660 è stato approvato alla Camera nella sua completezza (sono 33 gli articoli dell'intero provvedimento) con 162 voti favorevoli, 91 contrari e 3 astenuti. Una maggioranza piuttosto solida, dunque, che dovrebbe mettere al riparo da sorprese il ddl nel successivo passaggio al Senato. Da notare anche che nel dibattito parlamentare, all'approvazione dell'articolo 20 sono stati opposti soltanto tre emendamenti (tutti respinti) da deputati dell'opposizione, ma nessuno di questi aveva come obiettivo quello di mettere in discussione la parte sostanziale dell'articolo stesso, ma soltanto modificare questioni del tutto secondarie. Scelta che mi fa pensare che l'opposizione ha deciso di non alzare barricate sul tema fondamentale dell'articolo, posizione assai diversa rispetto a quando se ne iniziò a parlare quasi un anno fa e qualcuno cominciò da subito a farneticare, sbraitando di pericolosa deriva.

Tutto bene, dunque? Direi di no. Al di là della soddisfazione iniziale, non appena abbiamo avuto a disposizione il testo dell'articolo 20 licenziato dalla Camera, in redazione abbiamo iniziato un'analisi un po' più attenta, perché, si sa, il diavolo si nasconde nei dettagli.

Nel comma 1 delle **Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza**, si spe-

cifica che *"Gli agenti di pubblica sicurezza sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del Tulp, quando non sono in servizio"*. Ma il passaggio che solleva più domande è contenuto nel comma 2, nel quale è scritto che *"Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, numero 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo"*.

Quando il Senato approverà definitivamente (è quello che mi auguro!) il ddl, che cosa succederà nei mesi in cui in trepidante attesa attenderemo il regolamento? Potranno o non potranno, nel frattempo, gli agenti di ps portare fuori servizio una pistola diversa da quella in dotazione? E a chi toccherà redigere questo regolamento? Non so perché, ma io penso che alcuni alti dirigenti del ministero dell'Interno non vedano l'ora di mettere qualche granello nell'ingranaggio, vista l'insoddisfazione già manifestata e mal celata. Ricordo abbastanza bene quando dal Viminale si scrisse *"che non può essere sufficiente, quale unico riferimento, il solo parametro dimensionale dell'arma e del peso, che di per sé ne caratterizzano la migliore portabilità e quindi la possibilità di essere celata quando l'appartenente è libero dal servizio, ma è necessario considerare anche tutte le altre caratteristiche tecnico balistiche, che contribuiscono a rendere l'arma medesima, al pari dell'armamento in dotazione individuale"*. Insomma, i soliti, inutili paletti frutto di convinzioni tecniche quantomeno discutibili.

Ma soprattutto: perché sarebbe necessario un regolamento, quando sarebbe stato semplicissimo modificare il testo dell'articolo 73 del regolamento di esecuzione al Tulp? In uno dei passaggi del 73 si specifica che *"Gli agenti di P. S., contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, numero 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti"*; *"di cui sono muniti"* fa riferimento all'arma d'ordinanza e proprio in quel passaggio sarebbe semplicissimo ampliare il concetto con una frase del tipo *"o di cui sono proprietari"*.

Qualcuno dalla maggioranza ci dica che ci stiamo sbagliando, che i nostri timori sono ingiustificati, che *"siete i soliti esagerati"*. Perché, sinceramente, la tentazione è quella di ritenere che a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca.